

CONVENZIONE QUADRO

tra:

Il Politecnico di Milano (di seguito denominato “Politecnico”) con sede in Piazza Leonardo Da Vinci N.32 c.a.p. 20133 Milano, Codice Fiscale 80057930150 e P.IVA 04376620151, rappresentato dal Rettore pro-tempore Prof. Ferruccio Resta

E

Il Club Alpino Italiano (di seguito denominato “CAI”), con sede legale in Via Petrella N.19, 20124 Milano, Codice Fiscale 80067550154, P.IVA 036554880156, rappresentato dal Presidente Generale Avv. Vincenzo Torti, domiciliato per la carica presso la sede legale

congiuntamente denominati “Parti”, disgiuntamente anche “Parte”

PREMESSO

- che il CAI intende istituire con il Politecnico un rapporto di collaborazione continua al fine di:

- A) contribuire alla formazione di studenti e laureati particolarmente qualificati collaborando allo svolgimento degli insegnamenti attivati presso il Politecnico di Milano, anche con l’istituzione di borse di studio secondo la normativa vigente;
- B) contribuire allo svolgimento di studi e ricerche volti ad innovazione tecnologica nei campi di propria competenza;
- C) mantenere un elevato livello culturale dei propri operatori e favorire il loro aggiornamento professionale attraverso opportuni contatti e collaborazioni con Strutture del Politecnico mediante corsi del cui contenuto didattico il Politecnico sia garante;

- che il Politecnico, visto il D.P.R. n.382 dell'11/07/1980, artt. 27, 66 e 92, intende favorire le iniziative tendenti a migliorare e completare la formazione accademica e professionale degli studenti, anche mediante la sperimentazione di nuove modalità didattiche e lo svolgimento di attività didattiche integrative che possano prevedere l'utilizzazione di attrezzature e servizi logistici esterni, nonché le collaborazioni in attività di ricerca per innovazioni tecnologiche;

- che il CAI, Associazione fondata nel 1863, opera a livello centrale, quale Ente pubblico non economico ai sensi della Legge 20 marzo 1975, n. 70, e riunisce, a livello territoriale, 507 Sezioni, 309 Sottosezioni, 19 raggruppamenti regionali e 2 provinciali (GR), quali enti di diritto privato, per la promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, la difesa, protezione e salvaguardia dell'ambiente naturale, secondo le finalità e gli scopi definiti dallo Statuto;

- che il CAI, nel corso della sua lunga attività rivolta alla conoscenza e allo studio dell'ambiente montano, ha sempre dedicato attenta cura ai rapporti con il mondo scientifico e accademico ed ha attivato al riguardo molteplici progetti e attività di ricerca regolati da convenzioni quadro con numerosi atenei italiani;

- che il Politecnico e il CAI intendono quindi avviare, con la presente convenzione quadro, forme di collaborazione che si traducano in iniziative e progetti di comune interesse.

CIO' PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione quadro.

ART. 2

La presente convenzione quadro disciplina il rapporto di collaborazione tra le Parti in settori nei quali le attività di ricerca e didattiche del Politecnico e le attività del CAI possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, perseguendo le finalità indicate in premessa.

Le iniziative ed attività di cui al punto A) delle premesse riguardano tutti gli Insegnamenti e tutte le Strutture del Politecnico.

Il CAI e il Politecnico, ciascuno per la sua parte, favoriranno le collaborazioni nelle attività di cui ai punti B) e C) delle premesse della presente convenzione quadro.

Il CAI metterà a disposizione, con modalità da concordarsi, nelle proprie sedi e strutture ritenute più idonee all'occorrenza, attrezzature e competenze tecnico-scientifiche per lo svolgimento delle attività di cui al punto A) delle premesse della presente convenzione quadro, con particolare riguardo:

- allo svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea;
- all'esecuzione di studi e ricerche a completamento delle attività didattiche;
- all'integrazione dello svolgimento di esercitazioni di progetto e laboratorio;
- all'organizzazione di visite di studenti e di gruppi di studenti;
- all'organizzazione di incontri e seminari anche presso il Politecnico per approfondire temi specifici.

Il Politecnico metterà a disposizione, con modalità da concordarsi, nei limiti della relativa disponibilità e tenuto conto primariamente delle

attività proprie del Politecnico stesso, le proprie competenze e conoscenze, se nella piena e libera disponibilità del Politecnico, nei campi dell'ingegneria e dell'architettura in presenza di convergenti interessi e della possibilità di sviluppare ulteriori sinergie e rapporti di collaborazione, con particolare riguardo alle seguenti tematiche di reciproco interesse:

- rifugi, bivacchi e costruzioni in alta quota;
- sicurezza in ambiente alpino;
- laboratori scientifici d'alta quota.

ART.3

Successivamente alla stipula della presente convenzione quadro verrà costituito un Comitato misto di Gestione, con sede presso il Politecnico di Milano Polo Territoriale di Lecco, via Previati 1c, 23900 - Lecco, con la funzione di:

- favorire e verificare l'attuazione della convenzione quadro ed il rispetto di quanto in essa previsto;
- redigere una relazione annuale, da trasmettere ad ambedue i contraenti, sullo stato di attuazione della convenzione quadro;
- valutare e proporre ai contraenti eventuali modifiche alla presente convenzione quadro.

Il Comitato misto di Gestione è costituito da n. 6 membri dei quali n. 3 nominati dal CAI e n. 3 membri nominati dal Politecnico, che si daranno un regolamento.

Il Presidente del predetto Comitato è eletto, all'interno, dai membri stessi.

Il Comitato misto di Gestione si riunisce almeno una volta nel corso di

ogni anno di validità della presente convenzione quadro.

ART.4

Per ogni iniziativa e/o attività della presente convenzione quadro, il Politecnico ed il CAI stipuleranno degli appositi contratti o accordi specifici che regolamenteranno nel dettaglio il progetto e/o l'attività di riferimento nel rispetto delle disposizioni della presente convenzione quadro.

ART.5

La presente convenzione quadro ha la durata di tre anni dalla data della stipula ed è escluso il rinnovo tacito.

Il rinnovo della convenzione, per un periodo di pari durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle due Parti e per avere effetto deve essere accettato per iscritto dall'altra Parte entro 60 giorni dalla data della suddetta richiesta.

ART.6

Il Politecnico provvede alle coperture assicurative di legge del proprio personale così come il CAI garantisce analoghe coperture assicurative ai propri Soci volontari, dipendenti e/o collaboratori chiamati a frequentare le sedi di esecuzione delle attività e impegnati a qualsiasi titolo nelle iniziative oggetto della presente convenzione quadro.

Il personale del Politecnico nonché i Soci volontari, dipendenti e/o collaboratori del CAI sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione quadro, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.

81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile di struttura ai fini della sicurezza. Gli obblighi di sorveglianza sanitaria ricadono sul datore di lavoro dell'ente di provenienza che si attiverà eventualmente integrando i protocolli in base a nuovi rischi specifici ai quali i lavoratori ed i soggetti CAI sopra indicati (Soci volontari, dipendenti e/o collaboratori del CAI) risulteranno esposti. Il Responsabile della sicurezza (Dirigente ai fini della sicurezza) della sede ospitante è tenuto, prima dell'accesso degli ospiti nei luoghi di pertinenza, sede di espletamento delle attività, a fornire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza prevenzione e protezione in vigore presso la sede. In seguito sarà rilasciata apposita dichiarazione controfirmata.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART.7

Il personale del Politecnico nonché i Soci volontari, dipendenti e/o collaboratori del CAI, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti sedi di espletamento delle attività, dovrà essere stato informato in merito alla gestione degli aspetti ambientali ivi presenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

ART.8

La presente convenzione quadro non comporta per le Parti alcun onere finanziario, salvo gli oneri di bollo, essendo finalizzata al perseguimento dei rispettivi obiettivi istituzionali/statutari. Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e disposizioni vigenti.

ART.9

Il Politecnico non potrà essere citato in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potrà mai essere citato a scopi pubblicitari.

ART.10

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla presente convenzione il Foro competente è quello di Milano.

ART. 11

La presente convenzione, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale in parti uguali a cura del Politecnico, titolare dell'aut. Min. nr. 392144/92 del 20/04/1993, e a cura del CAI, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.4.1986 n. 131.

ART.12

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante

comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'Ateneo, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Ai fini della presente convenzione quadro, titolare del trattamento dei dati personali è il CAI, in persona del Presidente generale e legale rappresentante come in epigrafe indicato e domiciliato mentre per il Politecnico il titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore Generale.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196.

ART. 13

La presente convenzione quadro è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti.

POLITECNICO DI MILANO

IL RETTORE

Prof. Ferruccio Resta

CLUB ALPINO ITALIANO

IL PRESIDENTE GENERALE

Avv. Vincenzo Torti